

Tribunale di Torino
Sezione Prima Civile
Sentenza n. 6619/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA	
N°	<u>6619/10</u>
Fasc. N°	<u>21966/10</u>
Cron. N°	<u>4850</u>
Rep. N°	<u> / </u>

In persona dei magistrati:

Dr. Giovanna DOMINICI	Presidente
Dr. Rossana ZAPPASODI	Giudice rel.
Dr. Maria Gabriella RIGOLETTI	Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21966/10 R.G.

avente per oggetto: azione popolare in materia elettorale

Promossa da:

PORTERA Antonello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Piroddi Battistina che lo rappresenta e difende come da procura in atti.

- PARTE RICORRENTE -

contro

MOLINARI Riccardo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo

Emanuele Gallo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Piergiorgio

Alberti come da procura in atti.

-PARTE RESISTENTE-

contro

MOTTA Massimiliano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Teodosio Pafundi e Alessandro Angelini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.

-PARTE RESISTENTE-

Con l'intervento di

REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura regionale e rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Scisciot come da procura in atti.

E con l'intervento del Pubblico Ministero.

Udienza collegiale: 5 novembre 2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE RICORRENTE

~~Es~~ come le istanze istruttorie, nel merito:

~~As~~ accertare l'ineleggibilità dei consiglieri Riccardo Molinari e Massimiliano Motta e per l'effetto dichiararli decaduti dalla carica con effetto retroattivo, sin dalla data di insediamento e con obbligo di restituzione di tutti i compensi, emolumenti e somme di denaro in genere percepiti nella qualità di consiglieri regionali;

in applicazione dell'art. 84 DPR n. 570/1960, correggere il risultato delle elezioni e

sostituire ai consiglieri Riccardo Molinari e Massimiliano Motta, i candidati aventi

diritto e per i quali sussistano i presupposti di legge;

con vittoria di onorari, diritti e spese.

PARTE RESISTENTE MOTTA Massimiliano

Preliminarmente, dichiarare inammissibile e, comunque, improcedibile il ricorso avversario;

nel merito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque infondato il ricorso avversario e per l'effetto respingere il ricorso stesso e tutte le domande con esso proposte.

Con il favore di onorari, diritti e spese di assistenza legale, ivi compresi rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.

PARTE RESISTENTE Molinari Riccardo

Ferme le istanze istruttorie, nel merito: la reiezione del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

REGIONE PIEMONTE

- 1) Respinga l'istanza proposta dall'odierno attore ai sensi dell'art. 82 DPR n. 570/1960;
- 2) In subordine e in ipotesi in cui il Collegio ravvisi una causa di ineleggibilità in capo ai consiglieri odierni resistenti ex lege 1981 n. 154, come tale rilevante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge 1953 n. 87, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2 comma 10 e 11 della L. 23 aprile 1981 n. 154 in relazione all'art. 1, 2, 3, 4, 5 della Costituzione sotto il profilo di un'irragionevole esclusione del diritto di elettorato passivo in assenza di un concreto turbamento della volontà degli elettori tale da violare la parità di accesso alle cariche elettive sub specie di "captatio benevolentiae", anche sotto il profilo di disparità di trattamento sub specie di realizzazione di un regime speciale in materia di incompatibilità elettorale "da una Regione all'altra", a seconda che sia stata esercitata la potestà legislativa ex art. 122 della Costituzione, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte Costituzionale.

compensate nei confronti della Regione e le altre parti del giudizio.

REPUBBLICO MINISTERO

Accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda eccezione o deduzione disattesa e respinta così decide:

- dichiara inammissibile l'intervento della REGIONE PIEMONTE;
- respinge il ricorso proposto da PORTERA Antonello in data 16.8.2010;
- dichiara le spese compensate integralmente tra tutte le parti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile addì 5 novembre 2010.

Il Giudice estensore
Forname Jappard


Il Presidente

P. Portera

Minuta consegnata in Cancelleria
in data 17 NOV 2010

M. Gascollera

IL CANCELLIERE
Lidia Irene BISONI



“La sentenza sopra riportata è pubblicata limitatamente al dispositivo ai sensi dell’articolo 130, comma 8, del decreto legislativo 2/7/2010, n. 104”.